



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciannove del mese di febbraio, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Dott. Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 6

Determinazione delle aliquote ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per l'anno 2016.

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

Che la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Che l'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 147 del 2013 stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Che la disciplina della Tasi di cui alla legge n. 147 del 2013 (commi da 639 a 702) è stato oggetto di modifiche significative ad opera prima della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), e poi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Che a seguito delle modifiche e integrazioni di cui alle citate Leggi di Stabilità 2015 e 2016, il quadro normativo di riferimento per la Tasi, risulta così delineato:

- a) presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

- con, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 669, L. n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b), L. n. 208 del 2015);
- b) soggetto passivo della Tasi è sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all'anno 2015; Roma Capitale ha fissato la misura della Tasi, per gli anni 2014 e 2015, a carico del possessore nella percentuale dell'80% (art. 20 del Regolamento IUC approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 47 del 29 luglio 2014);
 - c) la base imponibile per la Tasi è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni (art. 1, comma 675, L. n. 147 del 2013). Ai fini del calcolo della base imponibile, limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga al predetto articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie catastali D ed E secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le rendite catastali, rideterminate sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ex art. 1, comma 23, L. n. 208 del 2015);
 - d) l'aliquota base della Tasi è pari all'1 per mille, con possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
 - e) nella determinazione dell'aliquota, il Comune deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. Per i medesimi anni 2014 e 2015 i predetti limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
 - f) per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dall'IMU e dalla Tasi, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della Tasi (massimo 0,8 per mille) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
 - g) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille (art. 1, comma 678, L. n. 147 del 2013);
 - h) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. 1, comma 678, L. n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. c), legge n. 208 del 2015);

Considerato che le aliquote della Tasi sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi individuati con la deliberazione di approvazione del Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) da parte dell'Assemblea Capitolina;

Che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 669, L. n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 14, lett. b), L. n. 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'abitazione principale è sottratta dal campo di applicazione della Tasi;

Che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, a decorrere dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Che Roma Capitale avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 ritiene di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che Roma Capitale, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015 intende mantenere la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, giusta deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 23 luglio 2014 concernente la "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per l'anno 2014" che, in virtù dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione anche per l'anno 2015;

Che il citato articolo 1, comma 28, della legge n. 208 del 2016 limita l'applicazione della maggiorazione Tasi agli immobili non esentati dall'IMU e dalla Tasi;

Che l'articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2016 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Che, pertanto si ritiene di confermare per l'anno 2016 le aliquote Tasi di cui alla citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 23 luglio 2014 concernente la "determinazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per l'anno 2014" che, in virtù dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione anche per l'anno 2015;

Che relativamente ai cosiddetti "fabbricati merci" l'aliquota Tasi applicata per gli anni 2014 e 2015 è pari allo 0,8 per mille;

Considerato, inoltre che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della Tasi è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'Assemblea Capitolina con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni;

Che l'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Che il soggetto passivo effettua il versamento della Tasi complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Che il versamento della prima rata è pari al 50 per cento della Tasi dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (ex art. 13, commi 13-bis e 15, D.L. n. 201 del 2011). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Che il versamento della Tasi è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 17, in quanto compatibili;

Tenuto conto che, il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

Che occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della città;

Che il gettito Tasi previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle premesse è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 23 luglio 2014;

Preso atto che, in data 29 gennaio 2016 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata.

Il Direttore

F.to: G. Formai";

Che, in data 29 gennaio 2016 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli;

Che, in data 3 febbraio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri dell’Assemblea Capitolina

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di confermare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote per l’applicazione della Tasi:
 1. Aliquota pari all’1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 2. Aliquota pari all’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
 3. Aliquota pari allo 0,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 4. Aliquota pari allo 0,8 per mille per tutti gli altri immobili;
 - 4.1 Ai fini del calcolo della base imponibile, limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie catastali D ed E secondo i criteri indicati dall’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le rendite catastali, rideterminate sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- di stabilire il valore del 20% quale quota del tributo Tasi dovuto dall’occupante nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. La quota del 20% non è dovuta nel caso in cui l’occupante destina l’unità immobiliare ad abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche ed integrazioni.

Le aliquote ai fini dell’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Francesco Paolo Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Petrocelli

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data **19 febbraio 2016**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....